



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(Provincia di Rimini)

AREA TECNICO CONTABILE

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (CAPO III D.GS 15.11.1993, N. 507)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 08.03.1995, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 11.04.1995, Prot. N° 14641

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 29.01.1996, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 04.03.1996, Prot. N° 5735

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 12.04.1996, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 29.04.1996, Prot. N° 12511.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 DEL 19.05.1998, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 01.06.1998, Prot. n° 4658.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 18.02.1999, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 08.03.1999, Prot. n° 1497

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 25.02.2000, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 08.03.2000, Prot. 1708

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 09.02.2001, CONTROLLATA SENZA RILIEVI DAL Co.Re.Co. IL 21.02.2001, Prot. n. 1305.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.02.2002, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16.03.2002

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28.02.2006, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08.03.2006

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 25.01.2010, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24.02.2010.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 21.11.2013, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO

CAPO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE
ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
ART. 4 - ESCLUSIONI
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
ART. 6 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO
ART. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
ART. 8 - LOCALI TASSABILI
ART. 9 - AREE TASSABILI
ART. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
ART. 11 - AREE SCOPERTE OPERATIVE

CAPO II - TARIFFAZIONE

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFE
ART. 14 - AGEVOLAZIONI
ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' DI RECUPERO
ART. 15 BIS - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DEL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE
ART. 15 TER - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DEL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE.
ART. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO
PROTRATTO DEL SERVIZIO
ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO
ART. 19 - TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE
ART. 20- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI
MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE
ART. 21- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI
PRODUTTIVITA'SPECIFICA
ART. 22 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA
ART. 23- QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI
CONTRIBUENZA
ART. 24 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA
ART. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

CAPO III - DENUNCE - ABBUONI

- ART. 26 – DENUNCE ORIGINARIE (Art. 70)
- ART. 27 - DENUNCE DI VARIAZIONE
- ART. 27 *bis* – DENUNCE DI CESSAZIONE
- ART. 28 - MODALITA' DEI RIMBORSI

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 30 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
- ART. 31 - MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 32 - SANZIONI

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 33 - TARIFFA UNITARIA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - NUOVA DISCIPLINA – DECORRENZA
- ART. 34 - APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA DELLE NORME PREVIGENTI
- ART. 35 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 37- ENTRATA IN VIGORE
- ART. 38- DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 39- DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

2. Il presente regolamento integra altresì, la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare per:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

CAPO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE (Art. 59 commi 2,5 - Art. 79 comma 3)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera, è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonchè agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 5° e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del decreto 507.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA (Art. 62, comma 1°)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa ai sensi del precedente art. 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

ENTITÀ DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
60%	non più di mt. 1.000
65%	non più di mt. 2.000
70%	Oltre mt. 2.000

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13, 14 e 15 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili

2. In particolare non sono soggetti alla tassa:

- a) luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, depositi di materiali in disuso, sottotetti non accessibili con scale fisse, ripostigli, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a cm. 150,0 rispetto alla pavimentazione;
- b) locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, quali centrali termiche e telefoniche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e simili;
- c) aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ivi compresi balconi, terrazze, logge, porticati nonché le aree a verde;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/93;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio esclusivo dello sport, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) i locali adibiti a sedi di uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- g) edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, compresi i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili), nonché le aree scoperte di pertinenza dei detti edifici, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni e relative pertinenze dei ministri del culto;

2bis. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici di ingombro dei macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 5 metri quadri. Per l'individuazione di tali superfici va presentata una planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la superficie complessiva di ingombro, sottoscritta dal contribuente.

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti pericolosi, salvo il disposto di cui ai successivi artt. 8, comma 2 e 9, comma 2.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 6 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in

comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonchè per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 8 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80% tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività.
- e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonchè le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle

associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonchè dalle stazioni di qualsiasi genere;

- g. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonchè le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.
- h. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonchè le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

2. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ordinaria ridotta all'80% le aree sulle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati; tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

ART. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati ai servizi di rete (energia elettrica, acqua) e contemporaneamente dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 – AREE SCOPERTE OPERATIVE

1. Le superfici relative alle aree scoperte operative quali depositi, tettoie, aree di carico e scarico della merce, aree di ubicazione di impianti o quant'altro venga utilizzato per lo svolgimento strumentale dell'attività, sono ridotte, ai fini della tassazione, in ragione del 50%.

CAPO II TARIFFAZIONE

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFE (Art. 66, commi 3 e 4)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3° e 4°, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- | | |
|--|-----|
| a) abitazioni con unico occupante. | 30% |
| b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dei Comune | 30% |
| c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno | 30% |
| d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore | 30% |
| e) aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente | 30% |

2. La riduzione di cui alla precedente lettera e)

- compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unicamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

4. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 14 - AGEVOLAZIONI (Art. 67, comma 1)

1. In applicazione dell'art. 67 del Decreto 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni con decorrenza 01.01.1995:

- a - esenzione totale per le abitazioni occupate e condotte direttamente da persone anziane che abbiano compiuto, al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesta l'esenzione, 65 anni di età, sole o con altro familiare convivente (coniuge, parente o affine entro il 3° grado; è ammessa la presenza di un altro familiare, anche di età inferiore a 65 anni, purché risulti fiscalmente a carico). I limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto all'esenzione saranno stabiliti annualmente con separato provvedimento del competente organo comunale, in relazione alle seguenti categorie di soggetti:
 - cittadini soli abitanti in proprietà,
 - cittadini coniugati o con familiare convivente entro il 3° grado abitanti in proprietà,
 - cittadini soli abitanti in affitto,
 - cittadini coniugati o con familiare convivente entro il 3° grado abitanti in affitto;
- b - esenzione totale per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale o scolastico o per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- c - esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole e riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile di ogni anno ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto 507.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Su istanza del contribuente da presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartengono i locali e le aree assoggettati alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza

utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.

c) nel caso in cui sia dimostrata, con idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al recupero di rifiuti assimilati provenienti dai locali delle attività economiche, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 5% nel caso in cui la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti. La predetta riduzione è aumentata al 15% ovvero al 25% qualora la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero risulti essere almeno pari rispettivamente al 30% ovvero al 50% della quantità dei rifiuti prodotti. Dal computo dei rifiuti avviati al recupero vengono esclusi i rifiuti assimilati ceduti a titolo oneroso. La stessa riduzione si applica nel caso di attività di autosmaltimento o di recupero autorizzate in base ad accordi di programma di cui all'art. 22 comma 11 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22, e alle attività di recupero dei beni rientranti negli accordi di programma di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione complessiva dei rifiuti viene quantificata moltiplicando la superficie occupata dall'attività per il coefficiente medio di produzione dei rifiuti per mq. di superficie, determinato sulla base della tabella 4a di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27/04/99 n. 158.

ART. 15 bis - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE

1. I contribuenti che conferiscono, relativamente ad utenze domestiche, rifiuti differenziati al Centro Ambiente hanno diritto ad una riduzione della tassa, da calcolarsi sulla base di quanto stabilito dai commi seguenti.

2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, la quantità convenzionale dei rifiuti viene calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, distinti per tipologia, moltiplicate per i seguenti coefficienti di valorizzazione stabiliti in base alla composizione del rifiuto, all'utilizzo derivante dal recupero, all'impatto ambientale derivante da un eventuale abbandono di rifiuti particolarmente pericolosi:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE
CARTA	0,8
VETRO	0,5
PLASTICA	1
SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,2
INGOMBRANTI METALLICI	0,4
INGOMBRANTI LIGNEI	0,3
INGOMBRANTI VARI	0,2
INERTI	0,05
ALLUMINIO	5
PILE	1

MEDICINALI	1
CONTENITORI T/F	0,5
ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
STRACCI	1,2
OLII VEGETALI	1
OLII MINERALI	0,8
FRIGORIFERI	0

3. La riduzione di cui al comma 1 viene concessa a consuntivo sulla base dei conferimenti effettuati durante l'anno solare ed è determinata secondo gli scaglioni sotto indicati e per gli importi a fianco rispettivamente riportati:

CONFERIMENTI	RIDUZIONI
Da 50 a 150 Kg.	L. 20.000
Da 151 a 300 Kg.	L. 30.000
Da 301 a 450 Kg.	L. 40.000
Da 451 a 600 Kg.	L. 50.000
Da 601 a 750 Kg.	L. 60.000
Da 751 a 900 Kg.	L. 70.000
Oltre 900 Kg.	L. 80.000

4. In caso di inizio o cessazione dell'occupazione durante l'anno, la riduzione stabilita al precedente comma 3 viene ridotta proporzionalmente ai bimestri solari per i quali è dovuto il pagamento della tassa. In ogni caso, essa non potrà superare il 30% dell'importo della tassa rifiuti iscritta a ruolo ed effettivamente dovuta da ciascun contribuente.

ART. 15 *ter* - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE

1. I contribuenti che conferiscono, relativamente ad utenze non domestiche, rifiuti speciali assimilati in maniera differenziata al Centro Ambiente hanno diritto ad una riduzione della tassa, da calcolarsi sulla base di quanto stabilito dai commi seguenti.

2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, la quantità convenzionale dei rifiuti viene calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, distinti per tipologia, moltiplicate per i seguenti coefficienti di valorizzazione stabiliti in base alla composizione del rifiuto, all'utilizzo derivante dal recupero, all'impatto ambientale derivante da un eventuale abbandono di rifiuti particolarmente pericolosi:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	COEFFICIENTE DI VALORIZZAZIONE
CARTA	0,8
VETRO	0,5
PLASTICA	1
SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,2
INGOMBRANTI METALLICI	0,4
INGOMBRANTI LIGNEI	0,2
INGOMBRANTI VARI	0,05
ALLUMINIO	5
STRACCI	1,2

FRIGORIFERI	0
-------------	---

3. La riduzione di cui al comma 1 viene concessa a consuntivo sulla base dei conferimenti effettuati durante l'anno solare ed è determinata secondo gli scaglioni sotto indicati e per gli importi a fianco rispettivamente riportati:

CONFERIMENTI	RIDUZIONI
Da 50 a 250 Kg.	L. 40.000
Da 251 a 500 Kg.	L. 60.000
Da 501 a 750 Kg.	L. 80.000
Da 751 a 1000 Kg.	L. 100.000
Da 1001 a 1250 Kg.	L. 120.000
Da 1251 a 1500 Kg.	L. 140.000
Oltre 1500 Kg.	L. 160.000

4. In caso di inizio o cessazione dell'occupazione durante l'anno, la riduzione stabilita al precedente comma 3 viene ridotta proporzionalmente ai bimestri solari per i quali è dovuto il pagamento della tassa. In ogni caso, essa non potrà superare il 30% dell'importo della tassa rifiuti iscritta a ruolo ed effettivamente dovuta da ciascun contribuente.

ART. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO (Art. 59, comma 4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (Art. 59, comma 6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO (Art. 61)

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto deliberativo, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3 e 3 bis e art. 67, comma 3, del decreto 507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo, ovvero: 70% in presenza di condizioni di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett.b del D.Lgs. 30.12.92, n. 504; 100% in presenza di dissesto dichiarato, sino ai cinque anni successivi all'anno di adozione della delibera di dissesto se anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore.

ART. 19 - TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi artt. 20, 21, 22 e 23.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 20 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a - COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg./mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b - COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c - INDICE DI PRODUTTIVITA SPECIFICA

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d - COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e - TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE.

Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$Tm = \frac{C}{ST}$$

f - COEFFICIENTE DI QUALITA'

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 21 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati:

- in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;

- in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

ART. 22 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- c. da un proprio valore k_n del coefficiente di qualità K .

ART. 23 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in £./mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) Rideterminazione annuale della tariffa media T_n , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al presente art. 22 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART. 24 - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, riparazione elettrodomestici	30%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, pelletterie	20%
verniciatura, fonderie, ceramiche e amalterie, lucidatura mobili, carrozzerie, orafi	40%
attività metalmeccaniche, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali	50%
fabbri, tornitori	20%
falegnamerie, allestimenti, insegne, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20%
imbianchini e tinteggiatori	15%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%
aziende agricole e vitivinicole, industria alimentare	30%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

2bis. Le predette riduzioni si applicano in alternativa alle esclusioni di superficie indicate all'art. 4.

ART. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dall' 1.01.1996, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del Decreto 507.

Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo,

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO III DENUNCE - ABBUONI

ART. 26 – DENUNCE ORIGINARIE (Art. 70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta su appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507 e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale.

2. L'Ufficio Tributi è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia presentata. Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione.

3. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso di contrario si applica quanto disposto ai successivi articoli 27 e 27bis.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico e dell'ufficio attività economiche di invitare il denunciante a provvedere alla presentazione della relativa denuncia.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche e con modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per occupazione, mediante versamento diretto.

ART. 27 – DENUNCE DI VARIAZIONE

1. Il contribuente è tenuto a denunciare nelle forme e nei modi previsti dall'art. 26, comma 1 ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare in denuncia, ivi compreso il venir meno delle riduzioni tariffarie di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

2. La variazione dell'obbligazione tributaria decorre dal bimestre solare successivo alla data indicata nella denuncia presentata ai sensi del comma 1. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 3 relativo alla decorrenza delle riduzioni tariffarie.

3. Qualora la denuncia di variazione, comportante un minor ammontare della tassa, venga presentata oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 1, la variazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui la denuncia medesima viene presentata.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il termine per presentare denuncia di variazione relativa alla perdita del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, è fissato al 30 aprile successivo alla data in cui si verifica la perdita del diritto.

ART. 27 bis – DENUNCE DI CESSAZIONE

1. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione di tutti i locali ed aree siti nel territorio comunale nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, l'abbuono del tributo decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla data in cui sorge l'obbligazione tributaria del nuovo occupante e, comunque, non oltre il 1° gennaio dell'anno in cui la denuncia tardiva viene presentata:

a) in caso di contestuale presentazione, presso l'Ufficio Tributi del Comune, della denuncia di cessazione e della denuncia originaria o di variazione da parte dell'utente che subentra nei locali ed aree oggetto della cessazione;

b) in caso di denuncia originaria o di variazione già presentata all'Ufficio Tributi del Comune da parte dell'utente che subentra nei locali ed aree oggetto della cessazione;

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di recupero d'ufficio.

ART. 28 - MODALITA' DEI RIMBORSI (Art. 75)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 74)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

ART. 30 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO (Artt. 71 e 72)

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art.72 del Decreto 507.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del regolamento generale delle entrate tributarie, la riscossione dell'imposta potrà avvenire con versamento tramite concessionario della riscossione, con versamento diretto alla tesoreria comunale o versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.L.vo 31.12.1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 31 - MEZZI DI CONTROLLO (Art. 73)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del Decreto 507 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 32 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507, nonché le disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie non penali di cui al D.lgs. 18/12/1997 n. 472 e le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

1.bis E' esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto 507 per l'omessa presentazione della denuncia di variazione di cui al precedente articolo 27, comma 3 comportante un minore ammontare della tassa.

2. La tassa giornaliera di smaltimento che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - TARIFFA UNITARIA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - NUOVA DISCIPLINA DECORRENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento ai principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
A	Locali delle abitazioni private, tanto principali che accessori, comprese le dipendenze anche separate, locali in piani interrati o seminterrati adibiti a cantina, lavanderia, ripostiglio, deposito, autorimessa, ecc.
B	Locali degli alberghi, delle pensioni, locande e simili.
B1	Agriturismo
B2	Meublè, garnì, residence, affittacamere
C	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle tavole calde, delle pizzerie, pubs, paninoteche, rosticcerie, pizzerie al taglio e simili, panetterie.
D	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie.
E	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, macellerie, supermercati di generi alimentari e simili.
F	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti nella classe E (negozi di abbigliamento, tessuti, di pelletterie, ferramente, grandi magazzini, edicole di giornali, depositi, profumerie ecc).
G	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi E e F.
H	Locali dei magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali (mobili, macchinari, elettrodomestici ed altri beni).
I	Locali degli stabilimenti industriali e botteghe degli artigiani comprese le officine meccaniche.
L	Locali delle imprese artigiane edili, dei marmisti, dei lapidei, degli autodemolitori.
M	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto, locali degli studi artistici, ambulatori
N	Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi, delle scuole di ballo, delle saune, delle palestre e simili.
O	Locali dei teatri e dei cinematografi.
P	Locali degli Enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli istituti religiosi, degli enti di assistenza.
Q	Locali degli istituti, collettività (collegi, istituti di educazione e istruzione).
R	Aree dei distributori di carburante, dei posteggi, dei campeggi.
S	Altre aree scoperte ad uso privato: si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni.

2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce piu' rispondente all'uso.

Art. 34 - APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA DELLE NORME PREVIGENTI.

1. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 35 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

ART. 36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e trova applicazione con effetto dal primo gennaio 1995.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 39 – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Ad integrazione delle agevolazioni previste all'art. 14, è concessa la riduzione della tariffa del 20% , per le utenze domestiche i cui occupanti, in numero almeno pari a 2 (due):
 - siano residenti nel comune di San Giovanni in Marignano;
 - abbiano età inferiore a 35 anni al 1° Gennaio dell'anno a cui la riduzione si riferisce;
 - abbiano in corso la restituzione di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale;

- non siano proprietari (anche con quota inferiore al 100%) di ulteriori fabbricati rispetto all'immobile adibito alla prima abitazione;

Con deliberazione che disciplina le tariffe sono stabiliti i limiti di reddito imponibile IRPEF per avere diritto alla riduzione sopra indicata.

2. Le esenzioni e le riduzioni di cui all'art. 14 ed al comma precedente sono concesse su domanda dell'interessato da presentare a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno a cui l'esenzione si riferisce; per il solo anno 2013 tale termine è posticipato al 31 luglio 2013. Il comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate per le esenzioni. L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purchè siano ancora rispettati i requisiti di cui al comma 4, senza bisogno di una nuova domanda.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata nella forma di autocertificazione su carta semplice indicante:
 - cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - residenza anagrafica;
 - dai catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno);
 - tipo di possesso (proprietà, uso, abitazione ecc.) o occupazione;
 - reddito imponibile IRPEF ;
 - copia del contratto di mutuo (solo per le richieste di agevolazione di cui al comma 4);
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese all'ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' DI RECUPERO non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, i rimborsi sono proporzionalmente ridotti.
5. Per l'anno 2013 le scadenze delle rate di pagamento sono posticipate al 30 settembre (1^ rata) e al 16 dicembre (2^ rata).
6. Per l'anno 2013, la maggiorazione pari a 0,30 euro al metro quadrato, di cui all'art. 14 c. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, è versata direttamente allo Stato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata.
7. La riscossione della TARSU e della maggiorazione statale avviene tramite modello di pagamento F24.